

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm. ;  
sul ricorso numero di registro generale 2962 del 2011, proposto da:  
\*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Facchinetti, con domicilio  
eletto presso Segreteria Tar in Milano, via F. Corridoni 39;

**contro**

Ministero dell'Interno, Questore di Milano, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliati presso i suoi uffici  
in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento n.7321/2011. Imm. emesso in data 30.05.11.dal Questore  
della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 03.08.2011,  
portante rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 il dott.  
Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel  
verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui gli  
era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro  
subordinato per l'esistenza di una condanna a suo carico in relazione a  
reato ostativo alla concessione o al rinnovo del permesso di soggiorno.

Nell'unico motivo di ricorso denuncia l'illegittimità del provvedimento  
per non essere ancora la condanna passata in giudicato e perché non si è  
tenuto conto di fattori sopravvenuti e del fatto che il ricorrente è  
presente in Italia dal 1988 senza aver dato luogo a problemi di sicurezza  
pubblica; inoltre nonostante la condanna trattiene normali relazioni con

la ex moglie e buoni rapporti con la figlia minore.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reato che l'art. 4, comma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all'autorità amministrativa anche quando come nel caso di specie si tratta di una sentenza non definitiva.

Questa scelta del legislatore è stata avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148/08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Non rileva la sua condizione di persona munita di regolare lavoro poiché il motivo ostativo costituito dalla sentenza penale rende il provvedimento vincolato e la circostanza potrebbe essere presa in considerazione solo se il diniego si fondasse su una valutazione della pericolosità discrezionalità.

Le spese possono essere compensate tenuto conto della particolarità della vicenda.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **rigetta**.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)